



CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA/VOUCHER EROGATO DAL COMUNE DI TAORMINA

(in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali)

TRA

Il Comune di Taormina sito in C/so Umberto 217, P.IVA/Codice Fiscale 00299100834 nella persona del Sig. Giuseppe Cacopardo, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, giusta Determina Sindacale n. 21 del 27/07/2018

E

L'esercizio commerciale: _____

categoria: _____ con sede

in _____, via _____ nell

a _____ persona _____ di _____ nato

il _____ nella _____ qualità _____ di

_____ della

Ditta/Società _____, con sede legale in

_____, Via _____ n° _____

CAP _____ P.IVA _____

ed eventuale indirizzo del punto vendita se diverso dalla sede

legale: _____ Via _____ n° _____
Città _____ CAP _____

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi delle ulteriori norme vigenti in materia.

SI PREMETTE CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 05/05/2020 e con conseguente Determina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Taormina n. 129 del 15/05/2020 sono state avviate le azioni per l'assegnazione di Buoni Spesa/Voucher quale strumento straordinario di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID - 19, sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare.

- *in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le PER L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - *Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3*);*

- con determina del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 129 del 15/05/2020 2020 è stata approvata la Manifestazione d'interesse al recepimento da parte degli esercizi commerciali della disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune di Taormina per effetto della quale i beneficiari dei buoni spesa/voucher rilasciati dall'Ente, possono utilizzare gli stessi per l'acquisto di generi alimentari e non, presso gli esercizi convenzionati i quali, successivamente, fattureranno al Comune di Taormina le somme di cui ai buoni spesa/voucher ritirati che verranno riconsegnati in allegato con le fatture fiscali per il conseguente rimborso/pagamento.

Ciò premesso

tra le parti si conviene e si stipula quanto di seguito rappresentato

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo e il rimborso dei buoni spesa/voucher, per la fornitura di prodotti alimentari e non, come specificato nel successivo art. 3, in favore delle famiglie in difficoltà socio economica a causa delle restrizioni conseguenti all'applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Buono Spesa/Voucher nominativo è rilasciato dal Comune di Taormina – Area Servizi alla Persona – Servizi Sociali ed è spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente convenzione, alle condizioni ivi previste.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il Buono Spesa/Voucher possono essere acquistati:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti farmaceutici;
- bombole del gas.

I Buoni Spesa/Voucher **non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.**

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Buono Spesa/Voucher è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, entro 30 giorni successivi all'emissione della fattura, previa presentazione della stessa in formato elettronico con allegati i buoni spesa/voucher per cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile dell'Area e/o servizio competente. I Buoni Spesa/Voucher sono cumulabili personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso voucher), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino all'esaurimento dei fondi regionali e comunque secondo indicazione della stessa Regione Sicilia.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Buoni Spesa/Voucher ad assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. La violazione di tale obbligo

costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010.

L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione.

Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI TAORMINA

Il Comune di Taormina si impegna a liquidare la fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite i Servizi Sociali, nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei Buoni Spesa/Voucher, effettua controlli sul corretto utilizzo degli stessi nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Buono Spesa.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Per il Comune di Taormina:

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Sig. Giuseppe Cacopardo

Per l'esercizio commerciale:
Il titolare
